



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CALABRIA

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
FONDO SOCIALE EUROPEO

PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE COMPLEMENTARE
2014-2020
Piano di Azione

“Interventi per il miglioramento del servizio di Raccolta
Differenziata in Calabria”

ALLEGATO TECNICO N. 5

Centri di Raccolta

Linee Guida per la realizzazione e gestione

1.	Premessa	3
2.	Oggetto e definizioni	3
3.	Normativa di riferimento	4
4.	Requisiti tecnico-gestionali relativi al centro di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati.....	5
	Punto 1 - Allegato 1 D.M. 8 aprile 2008- Ubicazione del centro di raccolta.....	5
	Elementi di valutazione di congruità tecnica.....	5
	Punto 2 - Allegato 1 D.M. 8 aprile 2008- Requisiti del centro di raccolta.....	6
	Elementi di valutazione di congruità tecnica.....	7
	Punto 3 - Allegato 1 D.M. 8 aprile 2008- Struttura del centro.....	8
	Elementi di valutazione di congruità tecnica.....	8
	Punto 4 - Allegato 1 D.M. 8 aprile 2008- Modalità di conferimento e tipologie di rifiuti conferibili al centro di raccolta	9
	Elementi di valutazione di congruità tecnica.....	11
	Punto 5 - Allegato 1 D.M. 8 aprile 2008- Modalità di deposito dei rifiuti nel centro di raccolta.....	13
	Elementi di valutazione di congruità tecnica.....	14
	Punto 6 - Allegato 1 D.M. 8 aprile 2008- Modalità di gestione e presidi del centro di raccolta.....	15
	Elementi di valutazione di congruità tecnica.....	16
	Punto 7 - Allegato 1 D.M. 8 aprile 2008- Durata del deposito.....	17
	Altri impianti tecnologici.....	17
	Segnaletica e cartellonistica	17
5.	Attività di Riutilizzo e Preparazione per il Riutilizzo.....	18

1. Premessa

Nell'ambito delle azioni volte ad incrementare la raccolta differenziata i Centri di Raccolta rappresentano delle infrastrutture che completano i sistemi di raccolta implementati sul territorio comunale e contribuiscono ad una razionale organizzazione delle operazioni, successive alla raccolta, alle quali i flussi delle raccolte separate devono essere avviati (operazioni di recupero/smaltimento).

La definizione di centro di raccolta si rinviene all'art. 183 comma 1 lettera mm) del Dlgs 152/2006 e s.m.i..

La disciplina attuativa è quella del D.M. 8 aprile 2008 recante la *"Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del Dlgs 152/2006 e s.m.i."* e del D.M. 13 maggio 2009 riguardante la *"Modifica del decreto 8 aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera mm) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche"*.

I centri di raccolta consentono anche di completare l'iter della raccolta dei rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE), in attuazione a quanto previsto dal Decreto Legislativo 14 marzo 2014 n. 49 *"Attuazione della Direttive 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"*.

L'ordinamento vigente riconosce la possibilità di realizzare e gestire centri di raccolta comunali prescindendo dall'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 o del 216 del DLgs 152/2006.

Di rilievo è altresì la previsione, introdotta nel collegato ambientale alla legge di stabilità per il 2015 di poter utilizzare zone specifiche dei centri di raccolta quali centri del riuso e/o di preparazione per il riutilizzo.

Il beneficiario che intende presentare una proposta progettuale relativa alla realizzazione/ampliamento dei centri di raccolta dovrà predisporre una progettazione rispettosa dei livelli di progettazione e dei contenuti stabiliti dal codice dei contratti. Il progetto dovrà recepire tutte le indicazioni contenute nel decreto ministeriale sopra citato nonché dovrà essere completato da un "Piano delle manutenzioni" che dovrà essere allegato alla proposta progettuale presentata nella domanda di finanziamento.

2. Oggetto e definizioni

Con il presente documento si definiscono le linee guida per la realizzazione e la gestione dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, previsti dall'articolo 183, comma 1, lettera mm) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i. nonché per la redazione degli elaborati tecnici da allegare alla richiesta di contributo.

La norma definisce il "centro di raccolta" quale ***"area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento..."***.

I centri di raccolta comunali o intercomunali sono quindi costituiti da aree presidiate e allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee, per il trasporto agli impianti di recupero e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati nel prosieguo del presente documento, conferiti in maniera differenziata dalle utenze domestiche e non domestiche, anche attraverso il gestore del servizio pubblico, nonché dagli altri soggetti tenuti, in base alle vigenti normative settoriali, al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche (ad esempio i distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche obbligati al ritiro gratuito ai sensi del D. Lgs. n.49/2014).

I centri di raccolta non prevedono l'installazione di strutture tecnologiche o processi di trattamento; hanno la funzione di integrare i servizi di igiene urbana e possono diventare un punto di raccolta polivalente a disposizione di tutte le utenze presenti nel territorio comunale che producono rifiuti urbani o ad essi assimilati.

Un centro di raccolta deve necessariamente prevedere la presenza costante, nei momenti di apertura al pubblico, di operatori che sorvegliano il conferimento dei rifiuti e permettano un più agevole e razionale raggruppamento dei materiali prima del loro prelievo e avvio a recupero o a smaltimento.

Un centro di raccolta può assumere anche la funzione di vero e proprio "centro servizi", qualora sia attrezzato anche con strutture dedicate al rapporto di comunicazione tra gestore e cittadini. Nei centri maggiori (indicativamente oltre i 25.000÷30.000 abitanti) e in relazione alla conformazione dell'abitato il centro di raccolta dovrebbe essere organizzato preferibilmente su più sedi ubicate in quartieri distinti, mentre nei centri minori (indicativamente al di sotto dei 1.000 abitanti) può avere valenza sovracomunale, qualora le distanze tra i vari centri abitati lo consentano.

3. Normativa di riferimento

Il Decreto 8 aprile 2008 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare rappresenta la "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera mm) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche" (G.U. 28 aprile 2008, n. 99) ed è stato modificato dal DM 13 maggio 2009.

La realizzazione dei centri di raccolta comunali o intercomunali è disciplinata dall'art. 2, comma 1, del D. M. 8 aprile 2008 e s.m.i. che prevede che sia eseguito in conformità con la normativa vigente in materia urbanistica ed edilizia e che il Comune territorialmente competente ne dia comunicazione alla Regione e alla Provincia.

Il soggetto che gestisce il centro di raccolta è tenuto all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., nella Categoria 1 "Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani" di cui all'articolo 8 del Decreto del Ministero dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406.

I soggetti gestori di centri di raccolta che sono già iscritti all'Albo gestori ambientali nella Categoria 1 integrano l'iscrizione alla Categoria stessa per l'attività "Gestione dei centri di raccolta" e non sono tenuti alla prestazione di ulteriori garanzie finanziarie.

4. Requisiti tecnico-gestionali relativi al centro di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati

Si riportano di seguito gli elementi dell'Allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, con le modifiche apportate nel 2009 e ulteriori elementi di ordine generale finalizzati alla presentazione di una proposta progettuale tecnicamente adeguata, aderente alle buone pratiche e sostenibile dal punto di vista ambientale.

Punto 1 - Allegato 1 D.M. 8 aprile 2008- Ubicazione del centro di raccolta

Il centro di raccolta deve essere localizzato in aree servite dalla rete viaria di scorrimento urbano per facilitare l'accesso degli utenti.

Il sito prescelto deve avere viabilità adeguata per consentire l'accesso sia alle autovetture o piccoli mezzi degli utenti, sia ai mezzi pesanti per il conferimento agli impianti di recupero e/o smaltimento.

Elementi di valutazione di congruità tecnica

Nel rispetto delle prescrizioni della pianificazione urbanistica comunale e sovracomunale, si dovrà evitare, di norma, di realizzare i centri di raccolta all'interno di comparti densamente abitati, onde evitare che l'attività possa recare eccessiva molestia a causa di odori, polverosità e alla possibilità che si verifichino abbandoni di rifiuti per la negligenza degli utenti. La distanza dai centri abitati, incluse le case sparse ed isolate, rappresenta uno dei principali fattori di accettabilità da parte delle comunità locali. D'altra parte risulta anche chiaro che notevoli distanze dal contesto urbanizzato influiscono negativamente sulla fruibilità del centro. A titolo indicativo il centro di raccolta potrà essere localizzato:

- in prossimità dei centri abitati ma lontano da zone densamente popolate;
- all'interno di centri abitati, ma in aree non densamente popolate (per i soli centri di raccolta che svolgono esclusivamente la funzione di centri di conferimento diretto di materiali da raccolta differenziata a livello di quartiere per i grandi centri abitati);
- in aree destinate a tale uso dagli strumenti urbanistici comunali (aree con destinazione urbanistica per servizi e attrezzature ad uso pubblico e aree artigianali);
- in aree in posizione baricentrica rispetto ai centri abitati serviti, qualora il centro di raccolta serva diversi Comuni associati;
- in aree facilmente accessibili, in considerazione della funzione di pubblica utilità che questi impianti svolgono per la cittadinanza;
- in aree adiacenti ad impianti tecnologici (depuratori comunali) o ad altre infrastrutture come depositi di mezzi di trasporto e grandi centri di distribuzione;
- in assenza di altre alternative, in aree caratterizzate dalla presenza delle discariche comunali dismesse ma preventivamente messe in sicurezza e/o bonificate ai sensi della normativa vigente.

È opportuno precisare che per la localizzazione, in quanto afferente al sistema della raccolta e non ad impianti di deposito o messa in riserva di rifiuti, non occorre verificare la classificazione del territorio in zone idonee e non idonee alla localizzazione di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani (criteri generali fissati nel Piano Regionale di gestione dei Rifiuti).

Il sito scelto deve comunque essere nella piena disponibilità del Comune e dovrà essere verificato il sistema dei vincoli gravanti sull'area.

Nelle fase di localizzazione si dovrà analizzare attentamente la proposta di ubicazione, con la raccomandazione di valutare le varie componenti ambientali (es. polveri, parti volatili, rumore, vibrazioni, odori) al fine di riconoscere se la distanza tra il Centro di Raccolta e i possibili bersagli di impatto possano giudicarsi adeguate, in funzione della potenzialità del centro e della tipologia di rifiuti previsti in progetto.

Nel caso in cui il sito individuato non abbia requisiti ottimali dovranno essere valutate delle misure compensative da mettere in atto nelle fasi di realizzazione e gestione dell'impianto per limitarne l'impatto sul tessuto urbano prossimo allo stesso (viabilità, decoro, problemi di carattere igienico sanitario, etc). Particolare attenzione deve essere posta alla redazione del piano di ripristino, previsto dal Decreto Ministeriale, a chiusura dell'impianto al fine di garantire la fruibilità del sito, in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area.

Punto 2 - Allegato 1 D.M. 8 aprile 2008- Requisiti del centro di raccolta

Il centro di raccolta deve essere allestito nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro.

Le operazioni ivi eseguite non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora o inconvenienti da rumori e odori né danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.

Il centro di raccolta deve essere dotato di:

- a) adeguata viabilità interna;
- b) pavimentazione impermeabilizzata nelle zone di scarico e deposito dei rifiuti;
- c) idoneo sistema di gestione delle acque meteoriche e di quelle provenienti dalle zone di raccolta dei rifiuti;
- d) recinzione di altezza non inferiore a 2 m;
- e) adeguata barriera esterna con siepi e/o alberature o schermi mobili, atta a minimizzare l'impatto visivo dell'impianto. Deve essere garantita la manutenzione nel tempo.

All'esterno dell'impianto devono essere previsti sistemi di illuminazione e apposita ed esplicita cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collocazione, che evidenzii le caratteristiche del centro di raccolta, le tipologie di rifiuti che possono essere conferiti, gli orari di apertura e le norme per il comportamento.

Deve essere redatto un piano di ripristino a chiusura dell'impianto al fine di garantire la fruibilità del sito, in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area.

Elementi di valutazione di congruità tecnica

- Viabilità interna, ben segnalata e di facile lettura per agevolare il conferimento da parte dell'utenza. La viabilità interna dovrà essere progettata in modo da consentire e prevedere:
 - un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso e in uscita, con particolare riferimento alle operazioni di carico e scarico dei cassoni scarrabili;
 - nel caso in cui non sia possibile realizzare aree distinte, è opportuno prevedere ingressi o almeno percorsi separati per l'utenza che accede per il conferimento e per i mezzi utilizzati dal gestore per la movimentazione e l'allontanamento dei rifiuti, nonché adeguata segnaletica orizzontale e verticale per l'indicazione di detti ingressi e percorsi;
 - dovranno inoltre essere previsti appositi spazi per il parcheggio a disposizione degli utenti, sia all'interno che all'esterno;
 - appositi spazi destinati al parcheggio delle autovetture;
- All'interno del perimetro del Centro di Raccolta, le aree dedicate al conferimento dei rifiuti ed al transito dei mezzi (mezzi degli utenti e automezzi di servizio) devono essere realizzate in modo da impedire qualsiasi contaminazione del suolo e delle acque sotterranee a seguito di dispersioni accidentali di rifiuti liquidi. La pavimentazione delle aree nelle zone di scarico e deposito dei rifiuti, deve essere impermeabilizzata e tale da sopportare i carichi statici e dinamici derivanti all'esercizio, nonché resistere ad aggressioni chimiche e meccaniche particolari. Pertanto deve essere correttamente progettata e realizzata per resistere alle sollecitazioni previste. Le migliori prestazioni di una pavimentazione ad uso industriale si raggiungono trattando la superficie di calcestruzzo, nuova o esistente, con specifici rivestimenti che conferiscono caratteristiche particolari: effetto antipolvere, impermeabilità ai liquidi, resistenza chimica, resistenza all'attrito e agli urti. La restante parte dell'area potrà essere pavimentata con conglomerato bituminoso. La pavimentazione sarà dotata di idonee pendenze al fine di evitare la formazione di ristagni d'acqua e consentire il convogliamento delle acque verso le caditoie di raccolta.
- gestione ed eventuale trattamento in loco delle acque, dei percolati e delle acque di lavaggio dei piazzali secondo le seguenti modalità:
 - Le acque meteoriche di prima pioggia, le acque di lavaggio dei piazzali e i percolati dovranno essere preferibilmente convogliate a un idoneo impianto di trattamento in loco, caratterizzato almeno dalle seguenti fasi: decantazione, disoleatura; Le acque, così depurate, prima dello scarico, dovranno essere inviate all'apposito pozzetto di ispezione, di capacità adeguata, al fine di consentire le operazioni di campionamento da parte dell'Autorità di controllo;
 - Qualora non sia prevista la realizzazione di un impianto di trattamento in loco, le acque meteoriche di prima pioggia, le acque di lavaggio dei piazzali e i percolati devono essere raccolti e convogliati in apposite vasche a tenuta stagna nonché asportati e allontanati mediante autobotte verso un impianto di smaltimento autorizzato ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006;

- Il sistema di raccolta delle acque deve prevedere la possibilità di uno scarico delle acque di seconda pioggia, caratterizzate ormai da un ridotto carico inquinante, direttamente in fogna o in un corpo idrico superficiale o sul suolo, previa autorizzazione dei soggetti rispettivamente competenti (amministrazione comunale e provinciale e/o altro soggetto);
- Poiché è necessario che nel centro di raccolta sia realizzato un locale ad uso ufficio - guardiania dotato di servizi ed eventuale magazzino, si sottolinea la necessità di una fossa Imhoff adeguatamente dimensionata per il trattamento delle acque sanitarie reflue, qualora non sia possibile l'allaccio alla rete fognaria cittadina.

- **Recinzione perimetrale**

- L'intera area deve essere recintata con una rete di altezza non inferiore a 2 m; deve essere prevista la piantumazione in doppio filare di essenze arbustive e arboree autoctone lungo tutto il perimetro al fine di mitigare l'impatto visivo dell'impianto e costituire un'adeguata barriera frangivento. La recinzione deve essere realizzata in modo da scongiurare intrusioni da parte di animali o persone, mentre la piantumazione deve essere effettuata in modo tale da facilitarne la potatura e non ostacolare la manutenzione di eventuali reti tecnologiche interferenti. Deve essere ben visibile il divieto di abbandono di qualsiasi tipologia di rifiuti al di fuori e in adiacenza dell'impianto e deve comunque essere garantito il ritiro giornaliero di quanto eventualmente vi si trovasse scaricato abusivamente.
- Tutti gli accessi all'impianto devono essere chiusi con apposito cancello.

Punto 3 - Allegato 1 D.M. 8 aprile 2008- Struttura del centro

Il centro di raccolta deve essere strutturato prevedendo:

- a) zona di conferimento e deposito dei rifiuti non pericolosi, attrezzata con cassoni scarrabili contenitori, anche interrati, e/o platee impermeabilizzate e opportunamente delimitate. Nel caso di deposito dei rifiuti in cassoni scarrabili è opportuno prevedere la presenza di rampe carrabili almeno per il conferimento di materiali ingombranti o pesanti;
- b) zona di conferimento e deposito di rifiuti pericolosi protetta mediante copertura fissa o mobile dagli agenti atmosferici, attrezzata con contenitori posti su superficie impermeabilizzata e dotata di opportuna pendenza, in modo da convogliare eventuali sversamenti accidentali ad un pozzetto di raccolta, a tenuta stagna: in alternativa ciascun contenitore destinato al conferimento dei rifiuti liquidi pericolosi deve avere una vasca di contenimento con capacità pari ad almeno 1/3 di quella del contenitore.

Le aree devono essere chiaramente identificate e munite di esplicita cartellonistica indicante le norme per il conferimento dei rifiuti e il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente.

Elementi di valutazione di congruità tecnica

- Le aree distinte da prevedere all'interno sono le seguenti:
 - area dotata di una struttura ad uso ufficio per gli addetti alla gestione, in cui sono situati i servizi igienici per il personale;

- area ricezione, destinata alle operazioni di identificazione dell'utenza ed alle eventuali operazioni di pesatura/misura dei conferimenti;
- area destinata alla raccolta delle frazioni secche e della frazione lignocellulosica;
- locale chiuso attrezzato, o area coperta con tettoia, destinato alla raccolta dei rifiuti pericolosi e dei rifiuti non pericolosi allo stato liquido;
- area, preferibilmente coperta, destinata alla raccolta dei RAEE in cassoni;
- area per la raccolta degli ingombranti;
- E' necessario posizionare sotto tettoia o all'interno di contenitori chiusi tutte le frazioni di rifiuto il cui processo di recupero può risultare compromesso dall'azione degli agenti atmosferici (carta e cartone) o che possono rilasciare sostanze dannose per la salute dell'uomo o per l'ambiente;
- Si devono mantenere distinte l'area dedicata al conferimento da parte dell'utenza dalle aree di manovra di mezzi e attrezzature utilizzati dal gestore per l'allontanamento e l'avvio a destino dei rifiuti raccolti. Ciò può essere ottenuto, per esempio, con una precisa individuazione e delimitazione dei percorsi accessibili all'utenza; laddove possibile è consigliata la realizzazione su più livelli;
- Nel caso di raccolta dei rifiuti in cassoni scarrabili, se il Centro di Raccolta non è realizzato su diversi livelli, è opportuno prevedere la presenza di rampe carrabili almeno per il conferimento di materiali ingombranti o pesanti. Nel caso di impossibilità di realizzare le rampe, si consiglia di prevedere cassoni a sponda bassa o con sponda apribile, al fine di agevolare il conferimento da parte dell'utenza;
- Ogni cartello deve riportare, per ciascun contenitore/piazzola, una chiara descrizione della tipologia di rifiuto ammessa, integrata da un elenco di oggetti e materiali di uso comune riconducibili alla specifica tipologia nonché da disegni e schemi.

Punto 4 - Allegato 1 D.M. 8 aprile 2008- Modalità di conferimento e tipologie di rifiuti conferibili al centro di raccolta

I rifiuti conferiti al centro di raccolta, a seguito dell'esame visivo effettuato dall'addetto, devono essere collocati in aree distinte del centro per flussi omogenei, attraverso l'individuazione delle loro caratteristiche e delle diverse tipologie e frazioni merceologiche, separando i rifiuti potenzialmente pericolosi da quelli non pericolosi e quelli da avviare a recupero da quelli destinati allo smaltimento.

Il centro deve garantire la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato nel gestire le diverse tipologie di rifiuti conferibili, nonché sulla sicurezza e sulle procedure di emergenza in caso di incidenti e la sorveglianza durante le ore di apertura.

Potranno essere conferite le seguenti tipologie di rifiuti (elenco integrato con le previsioni del DM 13 maggio 2009):

1. toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317* (provenienti da utenze domestiche) (CER 08 03 18);
2. imballaggi in carta e cartone (CER 15 01 01);
3. imballaggi in plastica (CER 15 01 02);
4. imballaggi in legno (CER 15 01 03);
5. imballaggi in metallo (CER 15 01 04);
6. imballaggi in materiali compositi (CER 15 01 05);
7. imballaggi in materiali misti (CER 15 01 06);
8. imballaggi in vetro (CER 15 01 07)
9. imballaggi in materia tessile (CER 15 01 09);
10. contenitori T/FC (CER 15 01 10* e 15 01 11*);
11. pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche) (CER 16 01 03)
12. filtri dell'olio (CER 16 01 07)
13. componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 160215* (limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche) (CER 16 02 16);
14. gas in contenitori a pressione (limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico) (CER 16 05 04* e 16 05 05)
15. miscugli di scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione (CER 17 01 07);
16. rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901*, 170902* e 170903* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione (CER 17 09 04)
17. rifiuti di carta e cartone (CER 20 01 01)
18. rifiuti in vetro (CER 20 01 02)
19. frazione organica umida (CER 20 01 08 e 20 03 02)
20. abiti e prodotti tessili (CER 20 01 10 e 20 01 11)
21. solventi (CER 20 01 13*)
22. acidi (CER 20 01 14*)
23. sostanze alcaline (CER 20 01 15*)
24. prodotti fotochimici (CER 20 01 17*)
25. pesticidi (CER 20 01 19*)
26. tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (CER 20 01 21)
27. RAEE (CER 20 01 23*. 20 01 35* e 20 01 36)

- 28. olii e grassi commestibili (CER 20 01 25)
- 29. olii e grassi minerali esausti (CER 20 01 26*)
- 30. vernici, inchiostri, adesivi e resine (CER 20 01 27* e 20 01 28)
- 31. detergenti contenenti sostanze pericolose (CER 20 01 29*)
- 32. detergenti non pericolosi (CER 20 01 30)
- 33. farmaci (CER 20 01 31* e 20 01 32)
- 34. batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601*, 160602* e 160603* (provenienti da utenze domestiche) (CER 20 01 33*)
- 35. batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133* (CER 20 01 34)
- 36. rifiuti legnosi (CER 20 01 37* e 20 01 38)
- 37. rifiuti plastici (CER 20 01 39)
- 38. rifiuti metallici (CER 20 01 40)
- 39. rifiuti prodotti dalla pulizia di camini (solo se provenienti da utenze domestiche) (CER 20 01 41)
- 40. sfalci e potature (CER 20 02 01)
- 41. terra e roccia (CER 20 02 02)
- 42. altri rifiuti non biodegradabili (CER 20 02 03)
- 43. ingombranti (CER 20 03 07)
- 44. cartucce toner esauste (CER 20 03 99)
- 45. toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317* (provenienti da utenze domestiche) (CER 08 03 18);
- 46. rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto di cui all'articolo 195 195, comma 2, lettera e) del decreto legislativo n. 152/06 e ss. mm. ii.

Elementi di valutazione di congruità tecnica

- Le operazioni di conferimento e allontanamento dei rifiuti urbani devono essere disciplinate dai regolamenti comunali di cui all'art. 198 del D. Lgs. n. 152/2006, con apposita sezione nell'ambito più generale della disciplina delle operazioni di raccolta dei rifiuti urbani;
- Devono essere attuate le seguenti prescrizioni gestionali:
 - occorre prestare particolare attenzione alle operazioni di conferimento dei rifiuti ingombranti e pericolosi di origine domestica (ad esempio dei frigoriferi) in modo da evitare la fuoriuscita delle sostanze pericolose in essi contenuti (ad esempio le sostanze lesive dell'ozono); in particolare è necessario che tali rifiuti siano depositati in posizione verticale, che non siano impilati gli uni sugli altri e che siano stoccati in modo distinto e ben

ordinato secondo tipologia omogenea (metallici, non metallici, etc.) in modo da facilitare il successivo trasporto;

- le operazioni di lavaggio dei contenitori di rifiuti devono avvenire in un'apposita piazzola realizzata all'interno del centro oppure presso impianti specifici.
- Il Comune (o la forma associativa di comuni) titolare del centro di raccolta è tenuto a dare adeguata informazione ai cittadini, tramite affissione di comunicati presso la sede del Comune o dei Comuni serviti o mediante specifica campagna informativa, circa l'esistenza dell'ecocentro e le modalità di conferimento in esso praticate.
- Compiti del personale in servizio:
 - Il soggetto gestore deve nominare un Responsabile Tecnico per il centro di raccolta, il quale deve garantire il coordinamento tecnico e amministrativo dell'attività, in conformità alle prescrizioni dei regolamenti comunali di cui all'art. 198 del D. Lgs. n. 152/2006 e alla normativa vigente in materia di sicurezza sugli ambienti di lavoro;
 - Il personale, opportunamente formato e informato dal datore di lavoro, avrà il compito di:
 - a. riconoscere la titolarità al conferimento da parte degli utenti al fine di accertare l'effettiva provenienza dei rifiuti urbani e loro assimilati nell'ambito del territorio di competenza;
 - b. verificare la rispondenza del rifiuto conferito all'elenco dei materiali conferibili da parte dell'utenza domestica del Comune di riferimento (o dei Comuni se il centro di raccolta è di valenza intercomunale);
 - c. assistere gli utenti nelle operazioni di conferimento, indirizzandoli verso gli idonei contenitori, fornendo loro tutte le informazioni utili allo svolgimento in sicurezza delle operazioni all'interno dell'impianto e accertando che non vengano occultati, all'interno di altri materiali, rifiuti e materiali non ammessi; in particolare si dovrà porre particolare cura nel conferimento dei rifiuti ingombranti al fine di evitare che nel cassone ad essi dedicato vengano conferiti materiali appartenenti ad altre tipologie di rifiuti;
 - d. gestire le procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso dei rifiuti in ingresso, per quanto concerne le sole utenze non domestiche, e in uscita al fine della impostazione dei bilanci di massa o bilanci volumetrici, entrambi sulla base di stime in assenza di pesatura, attraverso la compilazione, eventualmente su supporto informatico, di uno schedario numerato progressivamente e conforme ai modelli di cui agli allegati Ia e Ib al DM citato;
 - e. coordinarsi con gli operatori addetti al trasporto dei rifiuti negli impianti di recupero o smaltimento;
 - f. provvedere alla pulizia del centro e dell'area di raggruppamento nonché alla manutenzione ordinaria delle attrezzature, dei contenitori dei rifiuti, della recinzione perimetrale e del verde, dei locali di servizio e degli uffici dedicati alle attività del personale;

- g. segnalare tempestivamente eventuali anomalie e disfunzioni al fine di consentire l'intervento delle ditte specializzate incaricate delle operazioni di manutenzione straordinaria.

Punto 5 - Allegato 1 D.M. 8 aprile 2008- Modalità di deposito dei rifiuti nel centro di raccolta

Il deposito dei rifiuti per tipologie omogenee deve essere realizzato secondo modalità appropriate e in condizioni di sicurezza; in particolare, fatte salve eventuali riduzioni volumetriche effettuate sui rifiuti solidi non pericolosi per ottimizzare il trasporto, il deposito dei rifiuti recuperabili non deve modificarne le caratteristiche, compromettendone il successivo recupero.

Le operazioni di deposito devono essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi.

Per i rifiuti pericolosi devono essere rispettate le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.

I contenitori o i serbatoi fissi o mobili devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, nonché sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento.

I rifiuti liquidi devono essere depositati, in serbatoi o in contenitori mobili (p.es. fusti e cisternette) dotati di opportuni dispositivi antitraboccamento e contenimento, al coperto. Le manichette e i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne sono mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente del rifiuto contenuto, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose.

Il deposito degli oli minerali usati deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 95/1992 e succ. mod., e al DM 392/1996.

Il deposito degli accumulatori deve essere effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse.

I rifiuti pericolosi, nonché i rifiuti in carta e cartone devono essere protetti dagli agenti atmosferici.

La frazione organica umida deve essere conferita in cassoni a tenuta stagna, dotati di sistema di chiusura.

I rifiuti infiammabili devono essere depositati in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

E' necessario adottare idonee procedure per evitare di accatastare rifiuti d apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per la integrità delle stesse apparecchiature. I RAEE dovranno essere depositati secondo i raggruppamenti di cui all'Allegato 1 del DM 185/2007.

I recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno del centro di raccolta e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti idonei a consentire le nuove utilizzazioni.

Elementi di valutazione di congruità tecnica

- Caratteristiche generali dei contenitori:

- I contenitori possono essere: scarrabili, benne, cassonetti, bidoni, contenitori sigillabili per RUP e/o medicinali, contenitori a tenuta stagna per gli oli (per i RUP, sono necessari contenitori specifici e omologati e riparati da tettoia o in locale chiuso). I cassoni scarrabili/contenitori possono essere anche interrati. Per i rifiuti di maggiori quantità o dimensioni sono consigliabili scarrabili o benne mentre per le restanti tipologie di rifiuto è sufficiente l'impiego di altri contenitori; in tutti i casi, la dimensione dei contenitori dipende dalla quantità e grandezza del materiale conferito oltre che dall' intervallo di tempo di svuotamento previsto.

- Contenitori per rifiuti urbani non pericolosi:

- L'area di conferimento dei rifiuti urbani non pericolosi potrà essere attrezzata con cassonetti o campane di tipo stradale, container/scarrabili o idonei contenitori (bidoni).

- Per le frazioni vetro e inerti da piccole demolizioni domestiche è comunque preferibile prevedere la raccolta mediante contenitori.

- Per le frazioni comprimibili quali carta, cartone e plastica è opportuno utilizzare cassoni scarrabili autocompattatori, che consentono sia di ridurre l'ingombro dei rifiuti che di evitare la movimentazione dei rifiuti dopo il loro conferimento.

- Aree e contenitori per rifiuti urbani pericolosi e rifiuti non pericolosi allo stato liquido:

- Il Centro di Raccolta dovrà prevedere un locale chiuso, o comunque coperto con tettoia, attrezzato, con contenitori a tenuta per i rifiuti urbani pericolosi e i rifiuti non pericolosi allo stato liquido.

- I contenitori o i serbatoi fissi o mobili devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, nonché sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento.

- I rifiuti liquidi devono essere depositati, in serbatoi o in contenitori mobili (p.es. fusti o cisternette) dotati di opportuni dispositivi antitraboccamento e contenimento, al coperto. Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura con l'indicazione del rifiuto contenuto, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose.

- Il contenitore o serbatoio fisso o mobile deve riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10%, ed essere dotato di dispositivo antitraboccamento o da tubazioni di troppo pieno e di indicatori e di allarmi di livello.
- I contenitori e/o serbatoi devono essere posti su superficie impermeabilizzata e dotata di opportuna pendenza, in modo da convogliare eventuali sversamenti accidentali ad un pozzetto di raccolta dedicato, a tenuta stagna; in alternativa ciascun contenitore destinato al conferimento dei rifiuti liquidi pericolosi deve avere una vasca di contenimento con capacità pari ad almeno 1/3 di quella del contenitore.
- I contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati.
- Il deposito di oli minerali usati deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 95/1992 e succ. mod., e al DM 392/1996.

- **Stoccaggio RAEE.**

- Per i Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), lo stoccaggio deve essere realizzato su un'area con superficie impermeabilizzata e con una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta a tenuta. Tale area, dotata di copertura resistente alle intemperie, sarà suddivisa in settori o provvista di adeguati contenitori per le principali categorie di materiali.
- È necessario adottare idonee procedure per evitare di accatastare rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per la integrità delle stesse apparecchiature. I RAEE dovranno essere depositati almeno secondo i raggruppamenti di cui all'Allegato 1 del DM 185/2007:
 - a. raggruppamento 1 freddo e clima;
 - b. raggruppamento 2 altri bianchi;
 - c. raggruppamento 3 TV e monitor;
 - d. raggruppamento 4 componenti elettronici;
 - e. raggruppamento 5 sorgenti luminose.

Punto 6 - Allegato 1 D.M. 8 aprile 2008- Modalità di gestione e presidi del centro di raccolta

All'interno del centro di raccolta non possono essere effettuate operazioni di disassemblaggio di rifiuti ingombranti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche. In particolare le apparecchiature non devono subire danneggiamenti che possono causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero.

Al fine di garantire che la movimentazione all'interno del centro di raccolta avvenga senza rischi di rottura di specifiche componenti di RAEE (circuiti frigoriferi, tubi catodici, eccetera) devono essere:

- a) scelte idonee apparecchiature di sollevamento escludendo l'impiego di apparecchiature tipo ragno;
- b) assicurata la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili
- c) mantenuta l'integrità della tenuta nei confronti di liquidi o dei gas contenuti nei circuiti.

Devono essere prese idonee misure per garantire il contenimento di polveri e di odori.

Il centro di raccolta deve essere disinfestato periodicamente e devono essere rimossi giornalmente i rifiuti che si dovessero trovare all'esterno degli scarrabili/platee o all'esterno del centro.

Qualora si voglia agevolare il conferimento delle utenze non domestiche al centro di raccolta, permettendo il trasporto senza formulario (vedi allegato la del DM 8 aprile 2008) e senza iscrizione all'Albo Gestori come conto proprio, facendo ricadere questa fase di trasporto in una normale attività di conferimento, paragonabile al trasporto ad un cassonetto, si consiglia di inserire tale previsione nel regolamento comunale

Elementi di valutazione di congruità tecnica

Le proposte progettuali per le quali si richiede il contributo pubblico dovranno prevedere di dotare il centro di raccolta di idoneo sistema di identificazione e pesatura dei rifiuti, per i rilevamenti sui flussi in ingresso ed in uscita.

Tali sistemi essi dovranno avere un'adeguata collocazione rispetto all'ingresso ed al percorso individuato per il conferimento da parte degli utenti, al fine rendere agevoli e funzionali le operazioni di pesatura stesse.

Tali sistemi, integrati con appositi strumenti di identificazione dell'utenza, potranno essere utilizzati per il riconoscimento delle eventuali agevolazioni economiche o di altra natura legate al quantitativo di rifiuti differenziati conferiti da ciascun utente e previste dai Regolamenti comunali.

E' preferibile che i dati relativi ai rifiuti in ingresso e in uscita dal centro di raccolta vengano elaborati e custoditi anche su supporto informatico.

I dati relativi ai rifiuti in ingresso ed in uscita dal centro di raccolta devono essere trasmessi, su richiesta, agli enti di programmazione e di controllo Il gestore dell'impianto di destinazione dei rifiuti in uscita dal centro di raccolta comunica al centro di raccolta conferente la successiva destinazione delle singole frazioni merceologiche del rifiuto o delle materie prime seconde.

Presso il centro di raccolta non è possibile svolgere attività di gestione rifiuti come ad esempio il trattamento dei rifiuti, in quanto si darebbe luogo ad un'attività qualificabile, a seconda dei casi, come attività di recupero o di smaltimento da autorizzarsi ai sensi dell'art. 208, o ai sensi della procedura semplificata prevista dall'art. 216, con le relative conseguenze sul piano del regime autorizzatorio e delle responsabilità penali ed amministrative.

Ai fini della concessione del contributo pubblico previsto per l'attuazione del Piano d'azione regionale sulla raccolta differenziata, saranno ritenute ammissibili esclusivamente le spese relative alla realizzazione del centro di raccolta per come disciplinato dal D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i..

Punto 7 - Allegato 1 D.M. 8 aprile 2008- Durata del deposito

La durata del deposito di ciascuna frazione merceologica conferita al centro di raccolta **non deve essere superiore a tre mesi.**

La frazione organica umida deve essere avviata agli impianti di recupero entro 72 ore, al fine di prevenire la formazione di emissioni odorigene.

Altri impianti tecnologici

In fase di progettazione dovranno inoltre prevedersi:

- impianto o dispositivi antincendio conformi alle norme vigenti in materia;
- impianto per l'approvvigionamento e la distribuzione interna di acqua per servizi igienici, lavaggio piazzali e contenitori, prevenzione antincendio;
- allacciamento alla rete elettrica per l'alimentazione delle varie attrezzature presenti (quali ad esempio sistemi informatici, sistemi di pesatura, contenitori auto compattanti,);
- impianto di illuminazione interna ed esterna;
- riscaldamento del locale ad uso ufficio;
- allacciamento alla rete telefonica o altra modalità di comunicazione del personale in servizio presso il Centro di Raccolta con l'esterno (es. sistemi di telefonia mobile...).
- impianto di produzione di acqua calda per i servizi igienici. 16
- E' auspicabile l'uso di energia alternativa per la produzione di acqua calda e riscaldamento per gli uffici, a mezzo di pannelli solari, nonché l'uso di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per l'illuminazione

Segnaletica e cartellonistica

Un cartello posto nei pressi dell'accesso per l'utenza o comunque in posizione di grande visibilità, dovrà riportare almeno le seguenti informazioni:

- dicitura di identificazione dell'area;
- nome del gestore;
- giornate ed orari di apertura al pubblico;
- tipologie di rifiuti conferibili;

- orari di apertura;
- norme generali di comportamento.

I contenitori e le aree di raccolta dovranno essere corredati da cartellonistica esplicativa riportante le tipologie di rifiuti ammessi, in modo da facilitare il corretto conferimento delle diverse frazioni omogenee da parte degli utenti. Tali aree devono essere contrassegnate da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per il comportamento per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente e riportanti i codici CER, lo stato fisico e la pericolosità dei rifiuti stoccati.

Si consiglia di utilizzare contenitori (scarrabili/cassonetti/campane) dello stesso colore per singolo raggruppamento di rifiuti.

5. Attività di Riutilizzo e Preparazione per il Riutilizzo

Per favorire le iniziative per il riutilizzo dei prodotti (attività di prevenzione) e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti (attività di gestione dei rifiuti gerarchicamente sovra-ordinata alle altre), la norma dell'art. 66 della legge 221/2015 ha emendato l'art. 180-bis del D.lgs. 152/2016, introducendo il comma 1-bis.

Si stabilisce che i Comuni possono individuare appositi spazi, presso i centri di raccolta per l'esposizione temporanea, finalizzata allo scambio tra privati, di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo, oppure spazi per la raccolta di beni riutilizzabili nel quadro di operazioni di intercettazione e schemi di filiera degli operatori professionali dell'usato, autorizzati dagli enti locali o dalle aziende di igiene urbana (il riferimento è alle società in house che operano nel settore dello spazzamento e della raccolta).

Nei centri di raccolta possono altresì essere individuate apposite aree adibite al deposito preliminare dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo.

Si rammenta che ancora si è in attesa dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal comma 2 dell'art. 180-bis (introdotto dal D.lgs. 205/2010 di recepimento della direttiva 2008/80/CE), che dovrà stabilire le ulteriori misure, rispetto a quelle contenute nel comma 1 dello stesso articolo, per promuovere il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti.

In mancanza di regolamentazione, mutuando buone pratiche già in atto presso altre Regioni, si stabilisce quanto segue.

Il centro del riuso è da intendersi quale luogo destinato alla consegna da parte dei cittadini di beni in buono stato di cui non intendono disfarsi. Tali beni sono messi a disposizione per il riutilizzo, così come è definito dall'art. 183 comma 1 lettera r) del D.lgs 152/06: "riutilizzo: qualsiasi operazione attraverso la quale i prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti". Tale attività di riutilizzo quindi, poiché consiste nella semplice raccolta e smistamento di beni non rifiuto non necessita di autorizzazione, ai sensi dell' ex art. 208 del D.lgs 152/06, né è fattispecie regolata dal decreto ministeriale 8 aprile 2008 (attività di questo tipo peraltro, sono già svolte presso vari "mercatini dell'usato", che non si configurano certamente come impianti di trattamento rifiuti).

Relativamente alla collocazione di tale attività all'interno di una isola ecologica autorizzata ex art. 208 o di un centro di raccolta ex d.m. 8 aprile 2008, si ritiene possibile tale ipotesi, con alcuni accorgimenti e precisazioni:

- lo spazio destinato ai beni "non rifiuto" sia ben definito ed individuato anche visivamente (preferibilmente separato, laddove possibile), per evitare qualsiasi confusione e commistione tra "rifiuti" e "non rifiuti";
- lo spazio deve essere costruito nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro;
- lo spazio deve essere presidiato da personale formato, per lo svolgimento delle operazioni (ricezione, catalogazione, assistenza, registrazione dei beni in uscita) e per evitare che siano portati beni non in buono stato, che invece devono essere conferiti all'attività di raccolta o deposito rifiuti;
- se emergesse in un secondo tempo l'intenzione di disfarsi di alcuni dei beni portati per il riutilizzo, essi diverrebbero rifiuti e si configurerebbe come produttore il gestore del centro del riuso: in tale caso, tali rifiuti dovrebbero essere correttamente gestiti e registrati; il conferimento al centro di raccolta sarebbe pertanto possibile solo nel caso in cui siano assimilati agli urbani.